



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
"SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 19/12/2012

Prot.300/A/9119/12/111/20/3



202195

Spett. le CONFINDUSTRIA
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

e, per conoscenza:

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i S.I.S.
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l'Inter.
Divisione 5
Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Ai Compartimenti Polizia Stradale
LORO SEDI

Al Centro Addestramento della Polizia di Stato
CESENA

OGGETTO: Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. – Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

Si fa riferimento alla nota del 5 settembre 2012, concernente l'oggetto, che, per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza, si allega in copia.

Conformemente allo spirito e al contenuto della nota di orientamento della Commissione europea n. 5/2009, si ritiene che l'ipotesi in cui un veicolo, rientrante nel campo di applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/2006, si guasti durante il tragitto ed il guasto sia tale da rendere impossibile la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

prosecuzione del viaggio, possa essere compreso tra i casi di obiettiva impossibilità ad effettuare le registrazioni mediante l'apposito apparecchio di controllo e quindi giustificare la compilazione del modulo in oggetto come prova del rispetto delle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006.

Tuttavia, la scelta tra tale modalità di certificazione dell'attività svolta e quella, analoga per situazioni simili, prevista dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 ⁽¹⁾, è legata in concreto all'impiego cui è adibito successivamente il conducente: se posto in disponibilità o impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare più aderente alla norma la compilazione del modulo in esame; se, invece, durante il periodo del guasto compie tutte quelle attività funzionali al ripristino dell'efficienza del mezzo, può essere più coerente riportare le indicazioni sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente, su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo e la firma.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

⁽¹⁾ Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.



CONFINDUSTRIA

Centro Studi
Il Vice Direttore

Gentile Direttore,

alcune nostre associate ci hanno evidenziato una problematica concernente la documentazione da esibire alle autorità competenti, in sede di controllo su strada, per attestare l'attività lavorativa secondo le normative comunitarie e nazionali in materia (Regolamento (CE) n. 561/06, Direttiva 2002/15/CE recepita con DLgs 234/07).

In particolare, chiarimenti sono stati richiesti riguardo alla possibilità di utilizzare il modulo assenze conducenti (disponibilità del lavoratore) nei casi in cui il veicolo si guasti durante il tragitto, rendendo impossibile l'immediato proseguimento del viaggio.

L'introduzione del modulo assenze nonché la sua successiva modifica, sono state accompagnate da due note orientative (n. 5 del 2007 e n. 5 del 2009), aventi lo scopo, tra l'altro, di chiarire il "campo di applicazione" di tale documentazione, ossia i casi in cui ne è consentito l'utilizzo per completare le informazioni che non è stato possibile registrare nel cronotachigrafo.

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 19/12/2012

Prot. 300/A/9118/12/111/2013



Dott. VITTORIO RIZZI

Direttore Polizia Stradale

Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato
Ministero dell'Interno

e

Dott. PAOLO SANGIORGIO

Dirigente Divisione 5

Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità

Dip. Trasporti, Navigazione e Sistemi informatici

e statistici

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ROMA



202194



CONFINDUSTRIA

Entrambe le note orientative si soffermano sull'art. 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE. Tuttavia, mentre la nota del 2007 contemplava esplicitamente l'ipotesi di "guasto meccanico" del mezzo tra i casi in cui non è consentito l'utilizzo del modulo, la nota del 2009, non prevedendo tale ipotesi, lascia irrisolta la questione.

Anche a livello nazionale, le numerose circolari ministeriali e interministeriali interpretative e applicative delle decisioni comunitarie, che hanno introdotto e modificato il modulo assenza conducenti, non hanno previsto e regolamentato tale fattispecie.

Tenuto conto degli eventuali riflessi sanzionatori per le imprese, si richiedono ai Ministeri competenti delucidazioni in merito alla questione prospettata, ovvero, se lo reputassero opportuno, di sollecitare la Commissione europea affinché su tale *casus* si esprima per fornire un indirizzo univoco che risolva la questione medesima a livello comunitario.

Ringraziando per l'attenzione e restando in attesa di un Vs. cortese sollecito riscontro, invio i miei migliori saluti.

Giuseppe Mele

00144 Roma Viale dell'Astronomia, 30
Telefono 06 5903543 Fax 06 5918348
www.confindustria.it